



**COMUNICATO UFFICIALE N. 3/L
DELL' 8 LUGLIO 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

3/3

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 326/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Giugno 2015:

Comunicato Ufficiale n. 326/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 26 giugno 2015;
- approfondite le tematiche relative agli aspetti comportamentali dei tifosi in occasione di manifestazioni calcistiche, nonché quelle riguardanti i rapporti tra tifoserie, club e tesserati;
- sentite tutte le componenti federali ed acquisiti i loro contributi, derivanti dalle esperienze maturate nel corso degli anni;
- valutato opportuno, ferme restando le titolarità delle autorità statali in materia di sicurezza ed ordine pubblico, di adottare un piano di interventi così articolato:
 - a) approvazione di ulteriori misure, volte a prevenire e sanzionare comportamenti violenti, offensivi ed intimidatori delle tifoserie, in occasione di eventi agonistici, di allenamenti o di incontri con i club e con i tesserati;
 - b) adozione di linee guida per favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, definendo ruoli ed attribuzioni dei soggetti e delle figure che hanno rapporti con la tifoseria;
 - c) coordinamento da parte della Federazione, di ogni attività ed iniziativa giudiziaria che la Federazione, le Leghe e le componenti tecniche intendessero intraprendere nell'ambito di procedimenti che vedono interessati soggetti, coinvolti in manifestazioni di violenza e/o discriminazione connesse a competizioni calcistiche o comunque che, in tali situazioni, abbiano posto in essere azioni contrarie ai principi ed i valori dello sport;

d) attivazione di una collaborazione con il MIUR, per promuovere all'interno delle scuole e delle Università la educazione alla cultura sportiva;

- esaminati i documenti posti all'attenzione della riunione odierna;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

a) di approvare le modifiche regolamentari di cui all'allegato sub 1);

b) di approvare il documento di cui all'allegato sub 2);

c) La Federazione, le Leghe interessate e le componenti tecniche concorderanno ogni attività ed iniziativa giudiziaria da intraprendere in procedimenti riguardanti soggetti, coinvolti in episodi di violenza e/o discriminazione connessi a competizioni calcistiche o che abbiano posto in essere, in tali situazioni, azioni contrarie ai principi ed i valori dello sport;

d) La Federazione, le Leghe e le componenti tecniche avvieranno con il MIUR un programma di sensibilizzazione presso le scuole sui temi della non violenza, del rispetto, ed in generale del fair play in ambito sportivo da realizzarsi durante l'intero anno scolastico con un piano di ore stabilito. La Federazione, le Leghe, le componenti tecniche garantiranno lo svolgimento, nelle scuole e nelle università, di corsi educativi e formativi, per promuovere lo sviluppo di una sana cultura sportiva e del tifo, attraverso iniziative concordate con il MIUR ed impiegando propri tesserati e testimonial, dandone effettiva rendicontazione.

Publicato in Firenze l'8 Luglio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso Miele

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 12

Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 1 bis comma 5.

6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.

Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.

7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.

8. Ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana.

In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui al capoverso precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. d).

L'ammenda è applicata nelle seguenti misure:

- euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A;

- euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B;

- euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

9. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, **sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.**

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

5. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.



Allegato 2)

SLO – linee guida

Introduzione

Le raccomandazioni e le indicazioni contenute nel presente documento traggono origine dall'Articolo 35 del *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play – Edition 2010*. A partire, infatti, dalla stagione sportiva 2012/2013, tutti i club europei partecipanti alle competizioni UEFA hanno dovuto designare un delegato ai rapporti con la tifoseria (*Supporter Liaison Officer – SLO*) per garantire un dialogo adeguato e costruttivo tra i club e i propri tifosi.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha, dapprima recepito il contenuto dell'Articolo 35 all'interno del Manuale delle Licenze UEFA – Versione 2.3 (ed in tutte le sue successive versioni), ed in seguito, anche su impulso della Lega Nazionale Professionisti – Serie A, della Lega Nazionale Professionisti – Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, esteso l'obbligatorietà della figura del *Supporter Liaison Officer* a tutte le società professionistiche, inserendo tale previsione all'interno delle norme che disciplinano l'ammissione al campionato tramite il rilascio della Licenza Nazionale.

L'introduzione di questo requisito per il rilascio della Licenza Nazionale rappresenta uno snodo cruciale per le relazioni tra club e tifoseria e sottolinea l'importanza che la FIGC e le Leghe attribuiscono al dialogo ed alla comunicazione tra club e tifosi.

In linea generale, i criteri organizzativi contenuti nel sistema delle Licenze Nazionali sono intesi a migliorare le modalità di gestione dei club. L'introduzione dello SLO risponde alla necessità di perfezionare e rendere più trasparente la comunicazione tra le parti interessate.

Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti attraverso l'introduzione dell'obbligatorietà della figura dello SLO sono:

- Migliorare e, in alcuni casi, iniziare un dialogo costruttivo tra tifosi e club.
- Aumentare la qualità dei servizi offerti ai tifosi.
- Costituire un network di SLO a livello nazionale ed europeo al fine di agevolare la condivisione di conoscenze e "best practice".
- Promuovere e dare impulso ad attività sociali.
- Migliorare l'organizzazione e la gestione delle partite attraverso un processo di responsabilizzazione dei tifosi.
- Contribuire a migliorare i rapporti tra diversi *stakeholder* del mondo del calcio, in particolare tra tifosi, amministratori di club, proprietari, istituzioni preposte allo svolgimento delle manifestazioni calcistiche.
- Prevenire, attraverso iniziative e confronti con i tifosi, episodi di violenza e/o discriminazione.

Mansioni dello SLO

Per garantire un significato univoco quando si fa riferimento agli SLO, può essere utile elencare alcune mansioni tipiche del ruolo:

- Il delegato per i rapporti con la tifoseria (SLO) rappresenta il punto di collegamento tra i tifosi ed il club e contribuisce a migliorare il dialogo tra le due parti.
- Lo SLO "raccolge" informazioni provenienti dai tifosi e dal club.
- Lo SLO, nello svolgimento delle proprie funzioni, contribuisce all'organizzazione delle gare, confrontandosi con gli SLO degli altri club, prima, durante e dopo la gara.
- Lo SLO, d'intesa con la società, promuove iniziative a carattere sociale, divulgando i valori del club verso il mondo dei tifosi.
- Lo SLO segue i tifosi in occasione delle gare ufficiali e partecipa alle trasferte della squadra.
- Lo SLO studia il comportamento dei tifosi, riportando al management eventuali valutazioni e analisi.
- Lo SLO fonda gran parte del suo lavoro sulla propria credibilità, esponendosi in prima persona verso i tifosi e verso il proprio club.
- Lo SLO valuta, sulla base di requisiti concordati con il management della società, le associazioni o i gruppi di tifosi che intendano interloquire con i tesserati della società, autorizzandone gli incontri.
- Lo SLO, nel rispetto delle normative statali e sportive, aiuta i tifosi nella realizzazione di coreografie o iniziative, all'interno e all'esterno dello stadio, che siano ritenute di valore per la società.
- Partecipa alle iniziative formative organizzate dalla FIGC e dalle Leghe Professionistiche.
- Lo SLO interagisce anche con la polizia, le forze dell'ordine e con i delegati per la sicurezza.

Descrizione del ruolo

Il delegato per i rapporti con la tifoseria svolge funzioni di collegamento tra i tifosi, il club, la Federazione nazionale e la Lega.

Lo SLO deve, attraverso il lavoro proprio, quello del club e con tutti i tesserati creare comportamenti virtuosi che tendano a coinvolgere i tifosi nelle forme migliori e con programmi di interazione costante. Questo anche per isolare le frange violente del tifo.

Lo SLO collabora con il club alla predisposizione di un disciplinare sui requisiti e sulle procedure per l'accreditamento delle organizzazioni ed associazioni di tifosi presso i club. L'attività di accreditamento, che avviene mediante la conclusione di convenzioni/accordi con i club, deve essere agevolata da questi ultimi nell'ambito di un processo di maggiore responsabilizzazione delle stesse società e delle tifoserie.

Inoltre, lo SLO ha il compito di valutare ed autorizzare le richieste di incontri con tesserati, ivi compresi i dirigenti del club, provenienti da tifosi, associazioni o gruppi di tifosi. Gli incontri effettuati non in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente o non autorizzati dallo SLO secondo quanto sopra descritto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 12, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Lo SLO è reso partecipe dell'attività delle tifoserie, in occasione delle gare interne ed esterne e fornisce alle stesse ogni comunicazione utile. In occasione delle trasferte, anche grazie alla collaborazione dello SLO della squadra ospitante, dovrà informare adeguatamente i tifosi della squadra ospite sulle modalità di accesso all'impianto e sul suo regolamento d'uso, sui luoghi di interesse da poter visitare e sulle abitudini dei fan ospitanti.

Deve essere favorito lo scambio di informazioni tra gli SLO. La creazione di una rete di SLO, sia a livello nazionale, che a livello europeo, rappresenta un fattore basilare in questo processo e costituisce uno degli obiettivi principali del progetto di crescita di cui lo SLO deve essere protagonista.

Lo SLO, nel rispetto della distinzione dei ruoli, collabora con il delegato alla sicurezza e può partecipare al GOS nel rispetto delle prescrizioni all'uopo previste.

Il processo e i criteri di selezione

La selezione di uno SLO compete al management del club.

Le esperienze internazionali dimostrano che le figure di maggior successo sono sempre state scelte nell'ambito del mondo dei tifosi. In tal senso, i processi di comunicazione e il fattore-chiave della credibilità funzionano con maggior efficacia.

In linea generale, la selezione di uno SLO dovrebbe indirizzarsi su una persona in possesso delle seguenti capacità personali e professionali:

- Ottime abilità comunicative e di *problem solving*;
- Forte attitudine al lavoro di gruppo;

- Alto livello di motivazione, impegno, affidabilità e flessibilità;
- Capacità decisionali e di negoziazione;
- Esperienza nell'approccio con i fan;
- Disponibilità a lavorare nei week-end;
- Capacità di approcciarsi a persone e/o situazioni in maniera professionale;
- Abilità nell'affrontare situazioni delicate;
- Ottime capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle nuove piattaforme di comunicazione;
- Neutralità politica e religiosa;
- Forte sensibilità su temi di notevole impatto sociale come, ad esempio, la discriminazione razziale e la violenza;
- Buona conoscenza della lingua inglese (soprattutto per le società che frequentemente partecipano alle competizioni UEFA)

In nessun caso potrà essere selezionato come SLO un soggetto che sia o sia stato destinatario di un provvedimento di cui all'art. 6 della legge 401/1989 o comunque che abbia subito condanne, per reati di violenza o di discriminazione.

Lo SLO selezionato non può, in linea generale, ricoprire all'interno della società altri incarichi che compromettano la sua attività di delegato ai rapporti con i tifosi. In nessun caso, lo SLO potrà ricoprire il ruolo di Delegato o di Vice Delegato per la Sicurezza.

Obblighi per i club

I club dovranno assicurare agli SLO alcune dotazioni minime fondamentali, quali, a titolo esemplificativo, computer, telefono, etc.. Inoltre, gli SLO dovranno disporre obbligatoriamente di un budget idoneo messo a disposizione dal club per l'organizzazione della propria attività.

Il rapporto di lavoro potrà essere su base volontaria o dietro corresponsione di un compenso e dovrà sempre essere previsto il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni. In ogni caso, il club dovrà assicurarsi che la persona designata sia consapevole delle proprie mansioni e responsabilità.

Allo SLO dovranno essere effettivamente delegate tutte le attività riguardanti le relazioni tra componenti del club (amministratori, dipendenti, tesserati, ex tesserati, etc.) e gruppi e/o associazioni di tifosi e singoli tifosi.

Le società dovranno favorire i processi di selezione ed accreditamento delle associazioni di tifosi.

I club dovranno riportare, nella sezione "Altri collaboratori" del loro censimento, le generalità della persona che ricopre l'incarico di SLO. Tale censimento dovrà essere trasmesso, nell'ambito del processo di rilascio delle Licenze Nazionali, agli uffici competenti della Federazione.

Allo SLO dovrà essere garantito un confronto costante con la dirigenza del club e con i dipartimenti che svolgono attività contigue a quelle dello SLO.

Il club dovrà assicurarsi che, all'interno del proprio sito ufficiale, sia presente una sezione dedicata ai tifosi o, in subordine, che siano presenti i contatti e le generalità dello SLO.

Le società dovranno assicurare che lo SLO partecipi agli incontri formativi organizzati dalla FIGC e dalle Leghe.

Allo SLO dovrà essere garantita la partecipazione alle trasferte della propria squadra, secondo le modalità stabilite dal management.

La società dovrà mettere a disposizione del proprio SLO e di quello della squadra ospite un *pass* che consenta l'accesso a tutte le aree dello stadio durante lo svolgimento delle gare.

Il club dovrà dotare lo SLO di un abbigliamento distintivo che lo qualifichi immediatamente come delegato ai rapporti con la tifoseria, soprattutto nelle gare disputate in trasferta.

Il club non potrà mai designare come SLO il Delegato o il Vice Delegato per la Sicurezza.

Obblighi per Federazione e Leghe

La Federazione e le Leghe professionistiche devono:

- Sviluppare, coordinare e promuovere iniziative ed incontri di formazione e aggiornamento sulle tematiche relative alle tifoserie negli stadi;
- Assicurare il riconoscimento dello SLO di fronte ai soggetti preposti all'organizzazione ed allo svolgimento delle gare (componenti della Procura Federale, ispettori di Lega, etc.);
- Creare procedure di comportamento comuni a tutti gli SLO;
- Monitorare, attraverso idonei strumenti o iniziative, l'attività degli SLO durante l'intera stagione sportiva;
- Nominare un referente/coordinatore che raccolga le istanze e le proposte provenienti dagli SLO e che ne rappresenti l'interfaccia istituzionale ufficiale.




LICENZE NAZIONALI

Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi

Modulo G – Delegato della società ai rapporti

con la tifoseria

Termine deposito: 31 luglio 2015



Società richiedente Licenza Nazionale – stagione sportiva 2015/2016

Denominazione della società: _____

1. GENERALE

Posizione:	Delegato della società ai rapporti con la tifoseria	
Nome e Cognome:		
Contatti:	Telefono:	
	Fax:	
	E-mail:	
	Cellulare (non obbligatorio):	

2. DETTAGLIO DELLE MANSIONI

Descrivere analiticamente le mansioni del Delegato della società ai rapporti con la tifoseria o, in alternativa, allegare un documento comprovante le mansioni, sottoscritto dal soggetto in carica e dal legale rappresentante della società. L'incarico di Delegato della società ai rapporti con la tifoseria non può essere ricoperto dal soggetto designato come Delegato o Vice Delegato per la Sicurezza.

3. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

A) Dirigente a tempo determinato	<input type="checkbox"/>
B) Dirigente a tempo indeterminato	<input type="checkbox"/>
C) Dipendente a tempo determinato	<input type="checkbox"/>
D) Dipendente a tempo determinato con contratto federale	<input type="checkbox"/>
E) Dipendente a tempo indeterminato	<input type="checkbox"/>
F) Consulente esterno full-time	<input type="checkbox"/>
G) Consulente esterno part-time	<input type="checkbox"/>
H) Altro (specificare):	<input type="checkbox"/>

Scadenza del contratto (nei casi A, C, D, F, G e H):	
--	--

ELENCO ALLEGATI	
ALL. N.	DOCUMENTO
1.	Foglio di censimento stagione sportiva 2015/2016 dal quale risulti l'inserimento del Delegato della società ai rapporti con la tifoseria
2.	
..	

Data

Firma del Delegato ai rapporti con la tifoseria

Firma del Legale Rappresentante della Società